SENT. N. 75/2025/G

Giudizio n. 46506

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE EMILIA ROMAGNA

rappresentata, ai sensi dell'art.151, d.lgs. n.174/2016, dal Giudice unico per le pensioni, consigliere Riccardo Patumi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso in materia pensionistica iscritto al **n. 46506** del registro di segreteria, proposto da **(omissis)**, c.f. (omissis), rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Miserocchi contro il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Uditi, nella pubblica udienza del 9 giugno 2025, tenuta con l'assistenza del segretario dott.ssa Alessandra Foschetti, l'avvocato Marco Miserocchi per la ricorrente e la dottoressa Leila Ricci per il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

FATTO

1. Con **ricorso** depositato in data 25 gennaio 2025 la signora (omissis), già titolare di trattamento pensionistico di reversibilità quale orfana inabile permanentemente a proficuo lavoro di (omissis), deceduto per causa di guerra, agisce nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze che, con determinazione n. 490/2022, ha disposto il recupero di somme che le sono state indebitamente corrisposte.

In particolare, il limite di reddito previsto per legge è stato superato dal 2012

al maggio 2024.

A seguito di istanza di archiviazione inoltrata dalla ricorrente l'Amministrazione procedente ha confermato il recupero dell'indebito, tuttavia riconoscendo la prescrizione relativa alle annualità 2012 e 2013, conseguentemente rideterminando la somma dovuta in 64.303,82 euro.

1.1. La difesa della ricorrente innanzitutto contesta che nella fattispecie possa essere ravvisato l'elemento del **dolo**, in mancanza del quale, ai sensi dell'art. 6, comma 2, d.P.R. n. 377/1999, la revoca del provvedimento di concessione della pensione non determina il recupero delle somme già percepite.

Cita diverse pronunce giurisprudenziali a supporto della pretesa della propria assistita, sia di questa Corte, che della Corte di cassazione; in particolare, evidenzia come il dolo non sarebbe configurabile in base alla mera omissione della comunicazione dei dati reddituali. Inoltre, ricorda come tale elemento psicologico debba essere comprovato per potersi procedere al recupero.

Afferma che la Ragioneria territoriale di Ravenna avrebbe proceduto al recupero senza avere previamente compiuto accertamenti sulla sussistenza o meno del dolo; infatti, l'unica motivazione addotta è stata che "risultava iscritta alla Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra, che offre assistenza ai propri soci informandoli delle condizioni necessarie per potere ottenere e mantenere il trattamento pensionistico". Aggiunge, che effettivamente la Sezione di Ravenna ha riferito alla Ragioneria territoriale dello Stato di avere inviato nell'anno 2021, a seguito di un controllo della Guardia di Finanza, una "lettera nominativa" ai soci orfani di guerra titolari di pensione con la quale erano spiegati i requisiti per avere e mantenere la pensione; tuttavia, sostiene che non vi è alcuna evidenza che tale lettera le sia stata effettivamente inviata.

Richiama la circolare n. 82, del 27 settembre 2000 della Direzione centrale degli uffici locali e dei servizi del tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo la quale ai fini della sussistenza del dolo è necessario esperire un'attenta indagine su tutte le circostanze esimenti che attengono al caso concreto, dovendosi procedere al recupero dell'indebito solo in presenza di un comportamento omissivo o commissivo fraudolento, deliberatamente preordinato a perpetrare l'inganno. Nel caso *sub iudice* tale accertamento in concreto non sarebbe stato effettuato.

Aggiunge che il superamento del limite di reddito sarebbe stato per la maggior parte degli anni in questione limitato a poche centinaia di euro. Inoltre, ricorda che il solo reddito imponibile, senza l'imputazione del valore attribuito all'abitazione, è stato superiore al limite di legge solo negli anni 2014, 2015 e 2023; da ciò si dovrebbe evincere che la ricorrente non aveva avuto consapevolezza del superamento di tale limite. Peraltro, sarebbe necessario tenere anche conto della sua età avanzata, attualmente novantatreenne e che all'inizio del periodo oggetto di ripetizione aveva già superato gli (omissis) anni, nonché della sua pessima condizione di salute, documentata da certificati depositati al fascicolo processuale.

1.2. Ricorda che **l'Amministrazione era in possesso dei dati** relativi alla situazione reddituale della ricorrente e che, pertanto, ben avrebbe potuto operare i necessari accertamenti acquisendo tali dati

Per la stessa ragione dovrebbe ravvisarsi un suo ragionevole affidamento sulla legittimità dell'erogazione, anche in considerazione della circostanza che sempre aveva presentato le dichiarazioni dei redditi.

1.3. Afferma che il recupero della somma oggetto dell'indebito arrecherebbe

un **grave pregiudizio** alle primarie esigenze di vita della signora (omissis) in considerazione dell'esiguità dei redditi dei quali è titolare.

Pertanto, chiede che, nel caso in cui venisse riconosciuta la ripetibilità delle erogazioni pensionistiche in argomento, l'importo dovuto sia rideterminato in una somma inferiore a quella richiesta.

1.4. Eccepisce, inoltre, l'avvenuta **prescrizione** dai ratei corrisposti antecedentemente al 25.9.2014, in quanto la costituzione in mora della ricorrente è stata effettuata dalla Ragioneria territoriale di Ravenna solo in data 25.9.2024.

1.5. Nel rassegnare le **conclusioni** chiede in via principale che sia dichiarato irripetibile l'asserito indebito pensionistico pari a 64.303,82 euro e il conseguente diritto alla ripetizione delle somme che dovessero essere state ritenute a tale titolo nelle more del giudizio. In via subordinata, che sia rideterminato l'importo dell'indebito dovuto in considerazione del danno che il recupero arrecherebbe alla ricorrente. Sempre nel merito, che sia dichiarata la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito avente a oggetto i ratei pensionistici erogati anteriormente al 25 settembre 2014. Con vittoria di spese.

2. La Ragioneria territoriale dello Stato, sede di Bologna, si è **costituita** in data 30 maggio 2025 depositando un'articolata memoria difensiva.

Nel ricostruire i fatti evidenzia tra l'altro che con la domanda con la quale la ricorrente aveva chiesto il trattamento pensionistico di reversibilità si era impegnata a comunicare immediatamente il verificarsi di qualsiasi evento che avesse comportato la variazione o la cessazione del diritto a pensione. Inoltre, che tale obbligo era indicato nel provvedimento di riconoscimento e in due richieste con le quali aveva domandato che fosse modificato il conto corrente

sul quale venivano accreditati gli assegni pensionistici.

Aggiunge, la parte resistente, che l'Associazione nazionale vittime civili di guerra aveva invitato gli iscritti ad inviare copia della dichiarazione dei redditi per verificare l'eventuale venir meno delle condizioni del diritto a pensione e che annualmente venivano inviate agli iscritti riviste che indicavano il limite di reddito aggiornato per gli anni in corso.

Evidenzia che l'Associazione sopra menzionata, a seguito di specifica richiesta da parte della Ragioneria territoriale, ha confermato che a tutti i propri soci erano state inviate comunicazioni per informarli dei controlli intrapresi dalla Guardia di Finanza sui redditi complessivi percepiti dai pensionati di guerra e della necessità di trasmettere i dati reddituali in modo da permettere di effettuare verifiche in merito. Tuttavia, poiché l'Associazione in questione non ha voluto trasmettere alla Ragioneria territoriale la lettera inviata alla ricorrente adducendo la necessità di tutelarne i dati sensibili, chiede a questa Corte che ne sia ordinata l'esibizione in giudizio. In ogni caso, il rigetto della richiesta confermerebbe indirettamente che tale missiva era stata inviata alla ricorrente.

La parte convenuta produce un prospetto nel quale viene dettagliato per il periodo in questione (dal 2013 al 2023) il limite di reddito che non avrebbe dovuto essere superato, il reddito percepito dalla ricorrente e l'importo chiestole in restituzione.

In diritto, innanzitutto ricorda come per le pensioni di guerra ai fini del superamento del limite venga in rilievo il reddito complessivo, che comprende il reddito derivante dal possesso della prima casa.

Richiama la normativa, tra cui l'art. 80, d.P.R. n. 915/1978, in forza del quale quando la liquidazione del trattamento pensionistico è subordinata a

determinati requisiti, dalla mancata comunicazione da parte dei titolari degli assegni in questione consegue il recupero delle somme indebitamente percepite.

In merito all'affermato dolo della ricorrente evidenzia che il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha sempre trasmesso ai pensionati di guerra avvisi contenenti le soglie di reddito annuali legittimanti il diritto alla pensione, ricordando loro l'obbligo di denunciarne il superamento.

Per quanto sopra esposto, non potrebbe affermarsi l'affidamento incolpevole della ricorrente; al contrario, la sua condotta sarebbe stata caratterizzata da dolo omissivo, per non avere informato l'amministrazione erogante.

Circa l'età avanzata della signora (omissis) ricorda che al momento della richiesta della pensione, correttamente presentata, aveva già (omissis) anni e che l'anno successivo aveva comunicato il suo nuovo codice IBAN.

Richiama molteplici sentenze di questa Corte secondo le quali l'omessa denuncia del venir meno delle condizioni che legittimano il trattamento pensionistico realizzerebbe il fatto doloso dal quale consegue il recupero delle somme illegittimamente erogate; questo, in ragione di una necessaria collaborazione da parte del percipiente e della sua autoresponsabilità, che il sistema pensionistico richiederebbe. Tale sistema, infatti, sarebbe caratterizzato da un coinvolgimento diretto del beneficiario che, conseguentemente, avrebbe l'obbligo di verificare autonomamente il perdurare nel tempo dei requisiti abilitanti.

Per quanto sopra esposto, il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria territoriale dello Stato, sede di Bologna, chiede:

- in via istruttoria, che sia ordinata all'Associazione nazionale vittime civili di

guerra l'esibizione in giudizio di tutte le comunicazioni trasmesse alla signora (omissis), con particolare riguardo a quelle con le quali venivano spiegati i requisiti per mantenere il trattamento pensionistico con invito a trasmettere annualmente la denuncia dei redditi, nonché la lettera nominativa, con il medesimo contenuto, che le sarebbe stata inviata nel 2021;

- nel merito, il rigetto del ricorso e, per l'effetto, il riconoscimento della piena efficacia del provvedimento di partecipazione di debito impugnato.

3. Nel corso dell'udienza del 9 giugno 2025 le parti hanno sostanzialmente confermato le argomentazioni di cui agli atti depositati e hanno ribadito le relative conclusioni.

DIRITTO

1. Preliminarmente, è necessario esaminare la **richiesta istruttoria** avanzata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze che sia ordinata all'Associazione nazionale vittime civili di guerra l'esibizione in giudizio di tutti gli atti evidenziati nella parte in fatto di questa sentenza.

Tale richiesta dev'essere rigettata, in quanto la causa è matura per la decisione.

Più nello specifico, infatti, questo Giudice ritiene che l'eventuale prova dell'invio da parte dell'Associazione sopra menzionata alla signora (omissis) delle comunicazioni con le quali le venivano ricordati i requisiti per mantenere il trattamento pensionistico, invitandola a trasmettere annualmente la denuncia dei redditi, non modificherebbe l'esito del giudizio, per i motivi che saranno successivamente chiariti.

2. Il ricorso è fondato e, pertanto, merita accoglimento.

2.1. La più recente giurisprudenza di appello di questa Corte esclude, in linea di principio, qualsivoglia automatismo tra la violazione dell'obbligo

comunicativo e la prova del comportamento doloso del pensionato, ritenendo che, al contrario, è necessario dimostrare la sussistenza della coscienza e volontà dell'indebita percezione sulla base del puntuale apprezzamento delle condizioni oggettive e soggettive del beneficiario (in termini, Sezione I Giur. Centr. d'Appello, sent. n. 172/2024 e giurisprudenza ivi richiamata). Quanto sopra, sulla base del disposto di cui all'art. 6 del d.P.R. n. 377/1999 (recante "*Regolamento recante norme per il riordino e per la semplificazione del procedimento di liquidazione in materia pensionistica di guerra, a norma dell'art. 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59*"), che all'art. 6, comma 2 stabilisce: "*La revoca per dolo del provvedimento di concessione della pensione o dell'assegno ha effetto dalla data di decorrenza dei benefici stessi, con conseguente recupero, ai sensi delle norme vigenti, di quanto indebitamente riscosso. Negli altri casi la revoca o la riduzione hanno effetto dalla data del provvedimento, senza recupero delle somme già percepite*".

La circolare della n. 82, del 27 settembre 2000 della Direzione centrale degli uffici locali e dei servizi del tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze, richiamata dal ricorrente, afferma che si deve procedere al recupero solo in presenza di un comportamento omissivo o commissivo fraudolento, deliberatamente preordinato a perpetrare l'inganno; comportamento che nel caso specifico non sembra ricorrere.

2.2. Occorre, quindi, procedere all'esame degli elementi rilevanti al fine di stabilire se la condotta della ricorrente possa o meno considerarsi caratterizzata dall'elemento psicologico del dolo.

Da una parte, farebbe propendere per il dolo il fatto che le sono state periodicamente trasmesse comunicazioni con le quali le venivano ricordati i

requisiti per mantenere il trattamento pensionistico, unitamente all'invito a trasmettere la denuncia dei redditi.

D'altra parte, tuttavia, altri elementi, che a parere di questa Corte sono maggiormente significativi, inducono a ritenere non raggiunta la prova del dolo. Innanzitutto, l'età della ricorrente, che aveva (omissis) anni nel momento in cui su di lei incombeva l'onere di comunicazione relativo al primo anno in contestazione. Quindi, il suo precario stato di salute, documentato, in quanto era stata sottoposta nel 2006 a un intervento di tiroidectomia totale per carcinoma tiroideo e nel 2015 alla sostituzione valvolare aortica. Infine, il fatto che il limite di reddito sia stato superato per importi non elevati, quasi sempre per non più di 250,00 euro (tranne nel 2023, anno in cui il superamento è stato di 1.202,00 euro, anche se in tale anno la ricorrente aveva ormai oltre (omissis) anni) e che il reddito netto, non comprensivo del valore attribuito all'abitazione, è stato superato solo in tre annualità, con la conseguente immaginabile difficoltà per la ricorrente di averne consapevolezza.

3. Per quanto sopra esposto, in **accoglimento della domanda** attorea dev'essere riconosciuta la non ripetibilità delle somme erogate in favore della ricorrente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nonostante il superamento del limite di reddito annuo.

Spetta inoltre la restituzione di quanto eventualmente già trattenuto sulla pensione a rifusione del credito erariale, con gli interessi legali a decorrere dalla data delle singole trattenute al soddisfo. Avendo perfezionato la trattenuta cautelare la fattispecie dell'indebito oggettivo ripetibile ex art. 2033 c.c., non spetta la rivalutazione monetaria, non sussistendo prova né allegazione di maggior danno ex art. 1224 c.c. È utile evidenziare che al riconoscimento degli

interessi legali non osta l'assenza di una specifica domanda di parte, in quanto accessori naturali del credito pecuniario.

4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per l'Emilia-Romagna, in composizione monocratica, in funzione di Giudice unico delle pensioni, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria eccezione, in **accoglimento del ricorso**, riconosce, come da motivazione, la non ripetibilità delle somme erogate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in favore della ricorrente e il suo diritto alla restituzione di quanto eventualmente già trattenuto a rifusione del credito erariale in questione, con gli interessi legali a decorrere dalla data delle singole ritenute fino al soddisfo.

Condanna il Ministero dell'Economia e delle Finanze al pagamento delle spese di difesa che liquida in 2.000,00 (duemila/00) euro, oltre al rimborso delle spese forfettarie che liquida nella misura del 15% del predetto compenso.

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, avente ad oggetto "Codice in materia di protezione di dati personali", dispone che, a cura della segreteria, venga apposta l'annotazione di omissione delle generalità e degli altri elementi identificativi, anche indiretti, del ricorrente coinvolto nel presente giudizio e, se esistenti, degli aventi causa.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso nella camera di consiglio del 9 giugno 2025.

Il Giudice

Cons. Riccardo Patumi

SENT. N. 75/2025/G

(F.to digitalmente)

Depositata in Segreteria il giorno 23 giugno 2025

Il Direttore di Segreteria

Dott. Laurino Macerola

(F.to digitalmente)

In esecuzione del Provvedimento ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 nr. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri elementi identificativi, anche indiretti, del ricorrente coinvolto nel presente giudizio e, se esistenti, degli aventi causa.

Bologna, 23 giugno 2025

Il Direttore di Segreteria

Dott. Laurino Macerola

(F.to digitalmente)